CAMERA DEI DEPUTATI N. **3146**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifica all'articolo 1277 del codice civile in materia di tutela del diritto alla libertà di pagamento in contanti

Presentata il 13 ottobre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il presente progetto di legge è presentato ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce al Consiglio regionale il potere di iniziativa legislativa davanti alle Camere. La regione Veneto è consapevole che la disciplina dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie rientra nella materia « ordinamento civile », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale (*ex multis*, sentenze della Corte costituzionale 1° ottobre 2003, n. 303, 23 novembre 2007, n. 401, e 23 maggio 2013, n. 98) e quindi la presente proposta di legge di iniziativa regionale non interviene direttamente sulla disciplina civilistica, ma si limita a esercitare l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, nel pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Il pagamento in contanti costituisce esercizio di libertà economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione e forma di tutela del risparmio in tutte le sue forme ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, nonché espressione della libertà negoziale e dell'autonomia contrattuale riconosciute dall'ordinamento civile.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può introdurre limiti alla libertà economica solo ove giustificati da finalità di interesse generale e nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e di proporzionalità (*ex multis*, sentenze della Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 12, 20 luglio 2012, n. 200, e 7 aprile 2017, n. 69).

Il denaro contante rappresenta:

moneta avente corso legale;

strumento di inclusione finanziaria;

presidio di neutralità tecnologica;

garanzia di resistenza economica in caso di indisponibilità delle infrastrutture digitali.

La compressione generalizzata del suo utilizzo può incidere su diritti fondamentali quali:

l'uguaglianza sostanziale sancita dall'articolo 3 della Costituzione;

la libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione;

la tutela del risparmio sancita dall'articolo 47 della Costituzione.

È, peraltro, ben noto che anche la competenza legislativa statale deve essere esercitata, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In ragione di ciò, la proposta di legge:

non incide sulle competenze esclusive dell'Unione europea in materia di politica monetaria di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

non contrasta con il corso legale dell'euro;

non interferisce con la disciplina dell'Unione europea in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Si precisa espressamente, infatti, che il diritto al pagamento in contanti opera in conformità ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e internazionale e, quindi, alla relativa disciplina statale di recepimento e di attuazione.

In tal modo la proposta di legge si conforma al principio di leale collaborazione e alla giurisprudenza costituzionale, che impone il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli internazionali (*ex multis*, sentenze della Corte costituzionale 13 luglio 2007, n. 284, e 13 giugno 2018, n. 120).

In altri termini, con la presente proposta di legge la regione Veneto intende promuovere a livello nazionale un principio di equilibrio tra:

innovazione digitale;

libertà economica;

tutela delle fasce vulnerabili;

contrasto all'economia sommersa.

La modernizzazione dei sistemi di pagamento, d'altro canto, non può tradursi in un obbligo surrettizio di utilizzo esclusivo di strumenti elettronici, né nella marginalizzazione del contante quale moneta legale: il presente progetto di legge riafferma, infatti, che la transizione digitale dev'essere inclusiva e non coercitiva.

Venendo all'articolato, con l'articolo 1 si definisce l'oggetto della proposta di legge, integrando l'articolo 1277 del codice civile nel senso di stabilire, come principio generale, che l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento in denaro contante, quale moneta avente corso legale.

Nel contempo, con l'articolo 2, si dà atto che i criteri di interpretazione e la disciplina di attuazione della modifica all'articolo 1277 del codice civile come introdotta – nella consapevolezza del concorso di profili di competenza statale per vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione – si pongono nel rispetto di tali limiti, ivi compresi i limiti quantitativi eventualmente stabiliti dalla normativa statale vigente in attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di antiriciclaggio.

Completano l'articolato la clausola di neutralità finanziaria all'articolo 3 e la disciplina dell'entrata in vigore all'articolo 4.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).


XII LEGISLATURA

Il progetto di legge muove dal dettato dell'articolo 1277 del codice civile che, allo stato, come noto, dispone che "*I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale*" e ne prevede la integrazione disponendo che "*L'estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento di denaro contante, quale moneta avente corso legale*".

Ma nel contempo, con norma interpretativa per la sua corretta attuazione, dispone, all'articolo 2, che la modifica integrativa, introdotta all'articolo 1 "*si interpreta e si applica, in conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina statale di loro recepimento ed attuazione.*".

In effetti in materia già vige un'articolata disciplina, anche di derivazione comunitaria e/o conseguente l'assunzione di obblighi a livello internazionale, volta a contrastare il riciclaggio di denaro attraverso previsioni che impongono, invece, il ricorso alla modalità di pagamento tracciabile e quindi limitative dell'uso del contante: si vedano, solo a titolo esemplificativo i decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109 e 21 novembre 2007, n. 231 e relative modifiche ed integrazioni, quali principali normative in materia di prevenzione e contrasto all'uso del sistema economico finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Se dunque la fattispecie proposta, in quanto corredata da norma interpretativa e quindi nei limiti della stessa, può ritenersi costituzionalmente legittima, ne consegue, in tutta evidenza come tale modifica presenti un

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

carattere meramente ordinamentale ed il rilascio di un quadro normativo che non prevedere effetti di carattere finanziario.

La proposta di legge statale di iniziativa regionale risulta, quindi, corredata (articolo 3) da una clausola di invarianza finanziaria.



XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1277 del codice civile)

1. All'articolo 1277 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« L'estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento in denaro contante, quale moneta avente corso legale ».

Art. 2.

(Disposizioni di attuazione)

1. La modifica introdotta dall'articolo 1 all'articolo 1277 del codice civile si interpreta e si applica, in conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali nonché della disciplina statale di loro recepimento e attuazione.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0222400